



Prot. n. 13253/A.26.d del 30/10/2019

I POTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Anno Scolastico 2019/2020

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
ART. 7 del CCNL 2016/2018 DEL 19/04/2018**

Protocollo d'intesa per la sottoscrizione del Contratto Integrativo d'Istituto dell'I.P.S.I.A. "F.lli Taddia"

- VISTO l'art. 25-bis del Decreto Lgs.vo 3 febbraio 1993, n° 29, come integrato dal Decreto Lgs.vo 6 marzo 1998, n° 59;
- VISTO il Decreto Lgs.vo 16 Aprile 1994, n° 297;
- VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
- VISTO il DPR 18 giugno 1998, n° 233;
- VISTO il DPR 8 marzo 1999, n° 275;
- VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44;
- VISTI gli artt. 40 e 40bis del Decreto Lgs.vo 30 marzo 2001, n° 165, così come modificato dagli artt. 54 e 55 del Decreto Lgs.vo 27 ottobre 2009, n° 150;
- VISTO l'art. 5, comma 1, del Decreto Lgs.vo 1 agosto 2011, n° 141;
- VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali;
- VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19/04/2018;

E' SOTTOSCRITTO

presso l'I.P.S.I.A. "F.lli TADDIA" di Cento (FE), in sede di negoziazione integrativa a livello d'istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore Ing. Andrea Sardini e i rappresentanti sindacali, rappresentati dalle R.S.U d'istituto e dai Sindacati territoriali, la seguente ipotesi di contratto integrativo per l'anno scolastico 2019/2020.

Letto e sottoscritto in data 30/10/2019


Per la Delegazione di parte pubblica

Il Dirigente Scolastico




Per la delegazione di parte sindacale

Le R.S.U.





Per le rappresentanze sindacali



INDICE

TITOLO I	Disposizioni generali	Pag.	7
	Art. 1 – Campo di applicazione	Pag.	7
TITOLO II	Regolamentazione delle relazioni a sindacali a livello d'istituzione scolastica	Pag.	7
	Art. 2 – Obiettivi	Pag.	7
	Art. 3 – Strumenti per la contrattazione	Pag.	7
	Art. 4 – Tempi e modi della contrattazione	Pag.	8
	Art. 5 – Bacheca sindacale	Pag.	9
	Art. 6 – Permessi sindacali	Pag.	9
	Art. 7 – Agibilità sindacale	Pag.	9
	Art. 8 – Trasparenza amministrativa	Pag.	10
	Art. 9 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti	Pag.	10
	Art.10 – Assemblee sindacali	Pag.	10
	Art.11 – Contingente ATA in caso di sciopero	Pag.	10
TITOLO III	Criteri di attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	Pag.	11
	Art.12 – Campo di applicazione	Pag.	11
	Art.13 – Soggetti tutelati	Pag.	11
	Art.14 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico	Pag.	11
	Art.15 – Il servizio di prevenzione e protezione	Pag.	11
	Art.16 – Documento di valutazione dei rischi	Pag.	12
	Art.17 – Sorveglianza sanitaria	Pag.	12
	Art.18 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi	Pag.	12
	Art.19 – Rapporti con gli Enti Locali proprietari	Pag.	12
	Art.20 – Attività di aggiornamento, formazione ed informazione	Pag.	12
	Art.21 – Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari	Pag.	12
	Art.22 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Pag.	12
	Art.23 – Controversie	Pag.	13
TITOLO IV	Criteri per l'individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite dal fondo d'istituto, criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori.	Pag.	14
	Art. 24 – Utilizzo delle risorse	Pag.	14
	Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo d'Istituto complessivo nelle quote parte relative al personale docente e al personale ATA	Pag.	14
CAPO I – PERSONALE DOCENTE		Pag.	15
	Art. 26 – Diritti ed obblighi direttamente dipendenti dal rapporto di lavoro	Pag.	15
	Art. 27 – Criteri per la ripartizione del Fondo d'Istituto	Pag.	16
	Art. 28 – Compensi Funzioni strumentali al POF (art. 33, c. 2 CCNL/03)	Pag.	16
	Art. 29 – Finanziamento corsi di recupero	Pag.	17
	Art. 30 – Finanziamento corsi di alfabetizzazione allievi stranieri	Pag.	17
	Art. 31 – Finanziamento corsi di alternanza scuola-lavoro	Pag.	17
	Art. 32 – Finanziamento ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	Pag.	17
	Art. 33 – Altri finanziamenti	Pag.	18
	Art. 34 – Attività incentivate per l'a.s. 2015/16 e relativi compensi	Pag.	19

CAPO II – PERSONALE ATA		Pag.	20
Art. 35 – Diritti ed obblighi direttamente dipendenti dal rapporto di lavoro		Pag.	20
Art. 36 – Criteri di ripartizione del Fondo d’istituto e criteri d’individuazione del personale da utilizzare nelle attività		Pag.	22
Art. 37 – Criteri per l’assegnazione d’incarichi specifici e relativo compenso		Pag.	22
Art. 38 – Criteri di ripartizione compensi a carico del F.I.S.		Pag.	24
TITOLO V	Norme transitorie	Pag.	26
Art. 39 – Parere del Collegio dei Revisori dei Conti		Pag.	26
Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria		Pag.	26

APPENDICE A

Schema di determinazione fondo d’istituto
 Ripartizione F.I.S. – Quota docenti
 Ripartizione F.I.S. – Quota ATA
 Attività incentivate Docenti
 Attività attivate ATA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Campo di applicazione


- 1) Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- 2) Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula, avranno durata triennale e s'intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto. I criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziate con cadenza annuale.
- 3) Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti;
- 4) Alla scadenza, qualora una delle parti non abbia dato disdetta con comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo.;
- 5) In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto;
- 6) Il contratto s'intenderà tacitamente abrogato in quelle parti implicitamente o esplicitamente incompatibili con atti normativi e/o contrattuali nazionali, gerarchicamente superiori, successivi alla data di stipula del medesimo;
- 7) E' comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni legislative e/o contrattuali.
- 8) Tutte le materie soggette a contrattazione annuale saranno comunque concertate e saranno di volta in volta allegate al presente documento.

TITOLO II

Regolamentazione delle relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica

Art. 2 – Obiettivi e strumenti per la contrattazione

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto è basato sulla partecipazione attiva e consapevole delle rispettive rappresentanze, sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti, sul dialogo costruttivo nella reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - a) Si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - b) Si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - c) Si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto si articola secondo i seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione;
 - b) contrattazione integrativa.
4. La RSU comunica, all'inizio dell'anno scolastico, al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare nonché il regolamento del proprio funzionamento;
5. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità ed il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno 5 giorni di anticipo e la richiesta da parte delle RSU va soddisfatta entro 5 giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati;
6. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie;
7. La documentazione relativa alle materie di partecipazione e contrattazione va fornita alla parte sindacale in anticipo rispetto agli incontri convocati e nel rispetto della tempistica di cui ai successivi commi;



Sarunoro Maria

Art. 3 – Partecipazione

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflesso sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. La partecipazione si articola nell'informazione e confronto;

a) Informazione

L'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa e viene data in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.

Sono oggetto di informazione:

1. gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa;
2. la proposta di formazione delle classi e degli organici;
3. criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

b) Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che la scuola intende adottare.
2. Il confronto ha inizio con l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare.
3. Il Dirigente scolastico e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da quest'ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dal dirigente Scolastico contestualmente all'invio dell'informazione.
4. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 15 giorni.
5. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
6. Sono oggetto di confronto:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il F.I.S;
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - d. promozione della legalità della qualità del lavoro e del benessere organizzativo ed individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burnout.


Art. 4 – Contrattazione integrativa

L'avvio delle trattative è fissato contestualmente alla prima riunione di informazione entro il giorno 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.7 del CCNL, non può protrarsi di norma oltre il 30 novembre. Entro la medesima data le R.S.U. presenteranno le proprie prerogative sindacali e il proprio regolamento di funzionamento

La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti ed è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

Sono oggetto di contrattazione integrativa:

- a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto;
- c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1 del D.lgs. n.165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L.107/2015;
- e) i criteri e le modalità per l'applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;



- g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il piano nazionale di formazione dei docenti;
- h) i criteri generali per l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare (diritto alla disconnessione);
- i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Nelle materie indicate alle lettere a), e), f), g), h), i), ai sensi dell'art. 7, comma 6, del CCNL, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, qualora non si sia raggiunto l'accordo le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Nelle materie di cui alle lettere b), c), d), ai sensi del comma 7 dell'art. 7 del CCNL, qualora non si raggiunga l'accordo ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, il Dirigente scolastico può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art.40 del, comma 3 ter del D.lgs n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

Interpretazione autentica

- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione od applicazione del presente contratto, le parti s'incontrano, entro 7 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- Al fine di iniziare la procedura d'interpretazione autentica, la parte interessata dovrà inoltrare richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione;
- La procedura si deve concludere entro 30 giorni e nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa.
- Alla mancata soluzione positiva della controversia, si farà ricorso alla procedura per la conciliazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 5 - Agibilità sindacale

Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di due bacheche riservate all'esposizione di materiale sindacale, la prima situata al piano terra dell'edificio centrale e la seconda nel corridoio al primo piano, nelle vicinanze della sala docenti.

Le RSU hanno diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, sotto la propria responsabilità, materiale d'interesse sindacale e del lavoro e, comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione o controllo del Dirigente Scolastico. Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle RSU.

Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS.

Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per fax o per e-mail.

Alle RSU è consentito di comunicare con il personale durante l'orario di servizio, per motivi di carattere sindacale (afferente alla sfera di competenza delle RSU), purché non sia pregiudicata la normale attività.

La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalle RSU ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati in sala docenti, in segreteria o trasmessi sotto forma di circolare con firma di presa visione.

Per gli stessi motivi, per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale, alle RSU è consentito l'uso del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, secondo il modello organizzativo dell'Istituto, nonché l'uso di un personal computer con accesso e account di posta elettronica e reti telematiche e di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola.

Alle RSU è assegnato un locale idoneo per riunioni ed incontri, nonché l'utilizzo di un apposito armadio per conservare materiale e documentazione collocato in sala insegnanti.

Soruto *llae*

Art. 6 - Permessi sindacali

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari di norma a otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del CCRI del 09/12/2008 concernente le Relazioni Sindacali i permessi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del CCNQ 07/08/1998 sono cumulabili

Art. 8 - Trasparenza amministrativa

Il Dirigente Scolastico e le RSU concordano le seguenti modalità d'applicazione dell'art. 10 del CCNL 26/05/1999, in materia di semplificazione e trasparenza.

Tutti i documenti ufficiali della scuola, Carta dei Servizi, Regolamento, POF debbono essere conosciuti ed applicati, per la parte di competenza dal personale non docente.

Copia dei documenti, come copia delle circolari interne, deve essere messa in visione al personale che è pertanto tenuto a leggere ed a conoscere.


L'affissione all'albo ufficiale della scuola, ai sensi della CM 243/199, e la pubblicazione sul sito Web dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo dell'Istituzione scolastica e indicanti le attività, le unità di personale utilizzate, gli impegni orari ed i relativi compensi. Copia dei prospetti è consegnata alle RSU.

Art. 9 - Diritto di accesso agli atti

Le RSU hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie di cui agli artt. 5, 6 e 7 del CCNL 19/04/18 mediante un preavviso di 24 ore. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma entro due giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità.

Art. 10 - Assemblee sindacali

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono tenersi più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - dalla RSU nel suo complesso, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. Ciascun'assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge all'interno dell'Istituto o nell'ambito del Comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al dirigente scolastico. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di




locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione scolastica prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
 - per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario (inversione di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi), per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio, cercando di darne avviso con 48 ore di anticipo;
 - per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabilisce i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, concordano già in questa sede la quota di 1 (uno) assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria e di 2 (due) collaboratori scolastici per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi, al piano superiore e al piano inferiore. In mancanza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio. Nel caso l'assemblea, indetta dalla RSU, si svolga fuori dall'orario di servizio, le ore verranno computate nel monte ore annuale ed entreranno, per i partecipanti, nella banca ore del personale ATA.
 - Per lo svolgimento delle assemblee sindacali si concorda sull'orario dalle 08.30 alle 10.30 per il personale ATA e dalle 08.00 alle 09.54 o dalle 12.04 alle 13.58 per i docenti.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 7 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017

Art. 11 – Contingente ATA in caso di sciopero

1. In seguito all'Intesa Aran – Sindacati del 2 agosto 2001, in applicazione delle leggi 146/1990 e 83/2000, vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale docente e A.T.A., i servizi indispensabili, per i quali, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, s'individuano i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
 - per garantire l'effettuazione degli scrutini, delle valutazioni finali e degli esami finali: 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico ed un assistente tecnico;
 - per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo Integrativo: il Direttore dei S.G.A., 1 Ass. Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico.
2. Secondo quanto previsto dalle modalità attuative dell'Intesa citata al comma 1, il Dirigente, in occasione dello sciopero, individua - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione, circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti così come precedentemente definiti, tenuti alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Nel caso di dichiarata indisponibilità da parte di tutto il personale si procederà a sorteggio. Il personale contingentato, se lo richiede, va computato fra quello che ha aderito allo sciopero, ma escluso dalla trattenuta stipendiale.
3. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale, a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima dello stesso. Il lavoratore deve firmare l'avvenuta comunicazione per presa visione; non è invece obbligato ad esprimere la propria



posizione, apponendo semplicemente la propria firma per presa visione o, se lo ritiene, dichiarando le proprie intenzioni in forma riservata.

4. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili (numero di firme apposte sulla comunicazione, storicità della partecipazione, rappresentatività e numero delle organizzazioni sindacali che hanno indetto, ecc.), il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione o la sospensione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie.
5. Il Dirigente Scolastico, in relazione delle modalità di funzionamento adottate, potrà modificare l'orario di servizio del personale purché disposto in ore consecutive pari a quelle previste per quel giorno a partire dall'orario di convocazione.
6. A norma dell'art. 4 dell'allegato di attuazione della legge 146/1990, entro 48 ore dall'effettuazione di ogni sciopero della Scuola il Dirigente Scolastico pubblica all'albo della scuola i dati relativi all'adesione da parte del personale dell'istituto

TITOLO III

Criteri di attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 12 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto integrativo è predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal Decreto Lgs.vo 81/08, dal Decreto Lgs.vo 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 07.05.96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dai CCNL scuola 04/08/95, 26/05/99, 24/07/03 e 29/11/07.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art. 13 - Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione Scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

A loro sono equiparati tutti gli studenti dell'Istituzione Scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.

Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'Istituzione Scolastica.


Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'Istituzione Scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti).

Art. 14 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure ed i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;



- pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico sia per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 15 - Il Servizio di prevenzione e protezione

Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della Scuola.

I lavoratori designati, docenti od A.T.A. devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 16 - Documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi (DVR), è redatto dal Responsabile per la Sicurezza Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) che può avvalersi della collaborazione di esperti degli Enti Locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

Il documento è revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Art. 17 - Sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 6 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es. l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D. Lgs.vo 77/92 e nel D. Lgs.vo 81/08 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico ed il medico è individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara.

Art. 18 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Il D.S. direttamente o tramite il Responsabile per la Sicurezza Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta l'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il D.S. o il R.S.P.P. sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

Art. 19 - Rapporti con gli Enti Locali proprietari


Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'Ente Locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente Locale. L'Ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 20 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.L. lavoro/sanità del 16.01.97, richiamati al comma 2 del precedente art. 5.

 *Sorvetoro III*

Art. 21 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29.07.82, n.577; D. Lgs.vo 15.08.71, n.277; D.M. Interno 26.08.82; DPR 12.01.98, n.37; D.M. Interno 10.03.98; D.M. Interno 04.05.98; C.M. Interno 05.05.98, n. 9.

Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nell'unità scolastica il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) è eletto (CCNQ 10/07/96, art. 58 CCNI 31/08/99) nell'ambito delle RSU. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile fra i lavoratori della scuola. Con riferimento alle attribuzioni del R.L.S., disciplinate negli artt. 47 e 50 del D. Lgs.vo 81/08, le parti concordano su quanto segue:

- a) il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al DS le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il RSPP;
- b) la consultazione da parte del DS, prevista dal D. Lgs.vo 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo. In tale occasione il RLS ha facoltà di formulare proposte ed opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituzione Scolastica; è altresì consultato in merito alla organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs.vo 81/08;
- c) il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni ed alle malattie professionali e le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- d) il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
- e) il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 11 del D. Lgs.vo 81/08 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D. Lgs.vo 81/08 e dal D.I. lavoro/sanità del 16.01.97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
- f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D. Lgs.vo 81/08, il RLS, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 23 - Controversie

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 51 del D. Lgs.vo 81/08. E' fatta salva la via giurisdizionale.



TITOLO IV

Criteri generali di utilizzazione del personale docente e ATA nelle attività retribuite dal F.I.S., criteri generali per l'impiego delle risorse, per la ripartizione delle risorse del F.I.S. e per l'attribuzione dei compensi accessori.

Art. 24 – Utilizzo delle risorse


Tutte le risorse che confluiscono alla scuola a qualsiasi titolo, ma finalizzate a retribuire il lavoro e le attività svolte dal personale scolastico, sono soggette alla contrattazione integrativa d'Istituto nei modi e nei limiti previsti dai CCNL 2006/2009 e CCNL 2016/2018: Fondo dell'Istituzione Scolastica e altri fondi gestiti dalla scuola (convenzioni, accordi, sperimentazioni, fondi europei o regionali, IFTS) finalizzati ad attività curricolari ed extracurricolari di rilevanza annuale o pluriennale.

Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo d'Istituto complessivo nelle quote parte relative al personale docente e al personale ATA

L'importo complessivo relativo al F.I.S. per l'a.s. 2019/20 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli art. 40, lettera a) del CCNL 19/04/2018, è stato calcolato sulla base dell'intesa MIUR/OOSS del 18/09/2019 e la tabella di ripartizione delle risorse del M.O.F. comunicate dal MIUR-Direzione Generale per la politica finanziaria con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, così come si ricava dalla seguente tabella:

VOCE	PARAMETRO FINANZIARIO (Lordo Stato)	MOLTIPLICATORE		LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Let. a) per ciascun punto di erogazione del servizio	€. 2.541,87	3	Punti di erogazione del servizio	€. 7.625,61	€. 5.746,50
Let. b) per ciascun'unità di personale in O.D.	€. 328,23	126	Numero di personale in organico di diritto	€. 41.356,98	€. 31.165,77
Let. c) per ciascun docente in organico di diritto	€. 339,26	96	Numero di docenti in organico di diritto	€. 32.568,96	€. 24.543,30
TOTALE DISPONIBILE				€. 81.551,55	€. 61.455,57

1. Le risorse, così come comunicate dal MIUR con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, tengono conto delle unità di personale docente su posti comuni (69), su posti di sostegno (20) e su posti di potenziamento (7) (organico dell'autonomia).
2. Risulta un'economia dal Fondo d'Istituto 2018/2019 pari a €. 10.207,91 lordo dipendente per la componente docenti e pari a €. 1.202,37 lordo dipendente per la componente ATA. Tali quote, per l'a.s. 2019/20, saranno caricate sulle rispettive disponibilità. Risulta inoltre, dall'analisi della disponibilità sul capitolo di spesa 2549, piano gestionale 5 del piano di riparto presente su SIRGS, una maggiore disponibilità pari ad €. 910,00 che verrà utilizzata quale quota comune del Fondo unitamente alla quota parte di €. 342,90 relativa allo storno dall'economia del finanziamento dell'Art. 9 del CCNL/07.
3. La quota comune del Fondo, pari quindi a €. 38.165,17 lordo dipendente, decurtata dei compensi relativi ai due collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, comma 2, lettera e) e della quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (art. 89 e 88, comma 2, lettera j), per un importo complessivo di €. 10.830,00 lordo dipendente, sarà ripartita nelle quote parte in maniera proporzionale al numero dei dipendenti, docenti ed ATA, in organico di diritto al 01/09/19 (complessivamente 96 docenti e 30 ATA);
4. Dalla quota del Fondo relativa al personale docente, di cui alla lettera c) della tabella, pari ad €. 24.543,30 lordo dipendente, sommata all'economia solo docenti dell'a.s. 2018/2019 pari a €. 10.207,91, per un totale di €. 34.751,21, viene scorporata una cifra di €. 2.432,58 pari al 7%, da accreditare sul fondo del personale ATA a compensare il maggior carico di lavoro durante il periodo di svolgimento dei corsi di recupero. La cifra verrà suddivisa in €. 1.750,00 da utilizzare per retribuire il maggior carico del personale ATA coinvolto durante il periodo di svolgimenti dei corsi di recupero e in €. 682,58 da utilizzare quale ulteriore disponibilità per la retribuzione del lavoro straordinario e dell'intensificazione



CAPO I
PERSONALE DOCENTE

Art. 26 – Diritti ed obblighi direttamente dipendenti dal rapporto di lavoro

a) Ore eccedenti prestate nelle attività collegiali

Il permesso di non presenziare alle riunioni degli organi collegiali per i docenti che superano le quaranta ore previste dalla normativa contrattuale (art. 29 comma 3, lettera a) e b) del CCNL 2006-2009), è concesso dal DS sulla base di criteri di opportunità ed equità.

I docenti che in base alle riunioni dei CdC previste nel piano annuale delle attività abbiano un impegno superiore alle 40 ore complessive concordano con il DS la partecipazione alle sedute dei CdC in modo che il loro impegno non superi tale limite, previa presentazione di un piano di utilizzo delle 40 ore.

Qualora il permesso di non presenziare alle riunioni, di cui all'art. 29 comma 3 del CCNL 2006-2009, su istanza documentata del docente, non sia concesso, le ore eccedenti le quaranta ore saranno retribuite a carico del fondo di istituto, nella misura stabilita dal CCNL 2006-2009, come attività aggiuntive non di insegnamento.

b) Criteri per la concessione di permessi brevi

È possibile usufruire di permessi brevi, secondo le vigenti normative, senza documentare specificatamente le motivazioni nella richiesta subordinatamente alla possibilità di sostituire il docente assente con personale in servizio.

I permessi si ritengono concessi se il DS non comunichi il diniego motivato entro le 48 ore precedenti il giorno del permesso.

In ragione della flessibilità approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 143, nella seduta n. 39 del 11/09/2019, i permessi brevi concessi ai sensi dell'art. 16 CCNL 2006/2009 saranno recuperati con ore di supplenza entro il termine dell'anno scolastico.

c) Criteri per la concessione di permessi retribuiti e ferie

A domanda del personale, sono concessi, come previsto dalla normativa vigente, tre giorni di permesso retribuito, per motivi personali o familiari, autocertificati. Non è prevista, comunque, la sostituzione in ore di compresenza.

La fruizione, da parte del personale, dei giorni di ferie previsti, in base alla normativa vigente, durante l'attività scolastica, avverrà secondo i seguenti criteri:

- il docente che effettuerà la supplenza per sostituire il collega in ferie dovrà essere prioritariamente individuato fra i Docenti della classe;
- qualora non fosse possibile attenersi al primo criterio, il sostituto dovrà essere individuato, preferibilmente, fra quelli della medesima area disciplinare o affine;
- le domande di ferie dovranno essere presentate in Segreteria Amministrativa almeno cinque giorni prima della loro fruizione per essere poi vagliate dal DS;
- il Docente fruitore dovrà accertarsi della effettiva concessione.

d) Scambio d'ore di lezione

Previo accordo sottoscritto tra gli interessati, su autorizzazione del Dirigente Scolastico o del collaboratore Vicario, sarà possibile effettuare cambiamenti temporanei d'orario tra colleghi della stessa classe e/o disciplina, esclusivamente sulla base di motivazioni didattiche e solo per frazioni orarie della giornata (non per la giornata intera), senza variazione del monte ore disciplinare.


Simone

Art. 27 – Criteri di ripartizione del fondo di Istituto e criteri di individuazione del personale da utilizzare nelle attività

In considerazione di quanto previsto dal precedente art. 25, in funzione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 e delle finalità in esso previste, il fondo d'istituto, quota docenti, è ripartito, fra le diverse tipologie di attività, secondo i seguenti criteri numerici percentuali, come da prospetto allegato:

- Attività di sostegno, recupero ed integrazione 30,28% €. 18.000,00

La cifra complessiva è ulteriormente ripartita secondo i seguenti parametri

I.D.E.I.	quota 100,00%	€. 18.000,00
Alfabetizzazione	quota 0,00%	€. 0,00

- Attività di sostegno all'organizzazione 59,41% €. 35.315,00

La cifra complessiva è ulteriormente ripartita secondo i seguenti parametri

Collaboratori dirigente	quota 17,84%	€. 6.300,00
Responsabili attività	quota 82,16%	€. 29.015,00

- Attività aggiuntive 10,30% €. 6.125,00

La cifra complessiva è ulteriormente ripartita secondo i seguenti parametri

Ore aggiuntive d'insegnamento	quota 42,86%	€. 2.625,00
Ore aggiuntive funzionali	quota 57,14%	€. 3.500,00

con una economia a residuo di €. 5,43 per allo 0,01%.

Le attività retribuibili con il Fondo di Istituto, in quanto realizzano attività finalizzate a qualificare l'offerta formativa, sono le seguenti:

- progettazione e svolgimento di attività volte ad ampliare l'offerta formativa e a garantirne il successo;
- progettazione, realizzazione e coordinamento di attività integrate con il territorio;
- attività di coordinamento della programmazione didattica della classe e di gruppi di interesse in funzione dell'interdisciplinarietà e della progettazione di interventi individuali di recupero, potenziamento ed integrazione;
- progettazione di attività interdisciplinari attuate in relazione alla flessibilità didattica;
- attività di ricerca e di elaborazione didattica in funzione dello sviluppo della professionalità del personale scolastico;
- attività aggiuntive di carattere collegiale.

Art. 28 - Compensi Funzioni strumentali al POF ai sensi dell'art. 33, co 2, del CCNL 29/11/07.

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia sono istituite, ai sensi dell'art. 33 del CCNL 29/11/2007, al fine di valorizzare il patrimonio professionale dei docenti per la gestione del piano dell'offerta formativa della scuola, funzioni strumentali identificate con delibera del Collegio dei docenti che ne definisce i criteri di attribuzione, il numero ed i destinatari.

Le risorse utilizzabili per le funzioni strumentali ammontano ad €. 5.800,00 lordo dipendente, valore determinato sulla base della tabella di ripartizione delle risorse del M.O.F. di cui all'art. 25, corrispondenti ad €. 4.657,72, dell'economia dell'a.s. 2018/2019 delle F.S. di €. 4,92 e della quota di €. 1.137,36 relativa allo storno complessivo di €. 3.221,80 dall'economia relativa al finanziamento dell'art. 9 del CCNL 2017.

A seguito di delibera n. 142 del Collegio dei Docenti, nella seduta n. 39 del 11 settembre 2019, sono state definite le seguenti funzioni strumentali di seguito riportate secondo le modalità ed i criteri così concordati:

- 1) AREA 1 "Coordinamento e gestione delle attività di orientamento e tutoraggio";
- 2) AREA 2 "Coordinamento delle attività di compensazione integrazione";
- 3) AREA 4 "Coordinamento dei rapporti con enti pubblici o Aziende";

Ai docenti destinatari delle funzioni 2) e 3) sarà corrisposta una cifra forfetaria lordo dipendente di €. 1.800,00, mentre ai due docenti destinatari della funzione 1) sarà corrisposta una cifra complessiva forfetaria lordo dipendente pari ad €. 2.200,00.

Art. 29 – P02.7 (ex P21) Finanziamento corsi di recupero.

All'interno del progetto "P02.7 – Corsi di recupero, sostegno e potenziamento", l'Istituto dispone al momento, per l'a.s. 2019/2020, della cifra di €. 18.000,00, LD, a carico del F.I.S., come da precedente art. 27, della cifra di €. 36,84 LD, quale economia del finanziamento MIUR per i corsi estivi a.s. 2017/2018. L'individuazione dei docenti da assegnare alle attività di recupero e sostegno previste dal piano annuale deliberato dal C.d.I. avverrà secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti, mentre la retribuzione oraria delle attività avverrà secondo quanto previsto dall'art. 88, tabella 5 del CCNL 27/11/2007 e dalla O.M. n. 92 del 05/11/2007.

Art. 30 – P02.6 (ex P15) Finanziamento corsi di alfabetizzazione per gli allievi stranieri.

All'interno del progetto più ampio "P02.6 - Le ragioni degli altri", volto a favorire l'integrazione scolastica e il successo formativo degli allievi stranieri, per la realizzazione delle attività di alfabetizzazione, l'istituto dispone dell'economia residua del finanziamento non statale di €. 24,83 L.D, del finanziamento di cui all'art. 9 del CCNL/07, per l'a.s. 2019/2020, pari a €. 3.034,72 L.D. e della quota parte di €. 5.505,28 L.D. dell'economia complessiva di €. 8.727,08 relativa ai finanziamenti di cui all'art.9. La differenza pari ad €. 3.221,80 viene resa disponibile senza vincolo di destinazione e destinata per €. 1.137,36 al finanziamento delle F.S, per €. 481,54 al finanziamento degli I.S, per €. 1.260,00 al compenso dei docenti che svolgono la funzione di tutor per i docenti neo immessi in ruolo e per €. 342,90 per la quota comune FIS. L'individuazione dei docenti da assegnare alle attività di alfabetizzazione avverrà secondo i criteri deliberati dal CdD, mentre la retribuzione oraria delle attività avverrà secondo quanto previsto dall'art. 88, tabella 5 del CCNL 27/11/2007.

Art. 31 – A04.1 (ex P01) Finanziamento stage, tirocini formativi, alternanza scuola lavoro.

I fondi destinati all'alternanza scuola lavoro assegnati dal MIUR, ai sensi del comma 39 dell'art. 1 della L. 107/2015, comunicate dal MIUR-Direzione Generale per la politica finanziaria con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, ammontano ad €. 17.507,67, ai quali si aggiunge l'economia residua di €. 3.325,06 relativa all'analogo finanziamento per l'a.s. 2018/2019, per un totale complessivo di €. 20.832,73.

L'individuazione dei docenti da assegnare alle attività di alternanza scuola-lavoro, avverrà secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti, mentre la retribuzione oraria delle attività avverrà secondo quanto previsto dall'art. 88, tabella 5 del CCNL 27/11/2007 e dalla O.M. n. 92 del 05/11/2007.

Art. 32 – Finanziamento ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti

Le risorse utilizzabili per il finanziamento delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti ammontano ad €. 6.277,72 lordo dipendente, valore determinato sulla base dell'intesa MIUR/OOSS del 18/09/2019 e la tabella di ripartizione delle risorse del M.O.F. comunicate dal MIUR-Direzione Generale per la politica finanziaria di cui all'art. 25, corrispondenti ad €. 3.500,71 e dell'economia di €. 2.777,01 relativa all'a.s. 2018/2019.


Art. 33 – Altri Finanziamenti

P03.1 (ex P03) - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – Progetto Studio con te

L'Istituto realizza percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in regime di sussidiarietà integrativa, ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 87 e della Legge Regionale 27 giugno 2011, n. 5, per quanto riguarda le classi seconde e terze. Le delibere della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 16 maggio 2016, n. 687 e 24 ottobre 2016, n. 1735, hanno modificato le modalità di finanziamento dell'"Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa a supporto dei soggetti del sistema IeFP", prevedendo che il finanziamento diventi annuale e sia relativo alle classi che seguono i percorsi IeFP nell'a.s. di riferimento.

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 61 del 13/04/2017 di revisione dei percorsi di istruzione professionale e del relativo regolamento, D.I. 24 maggio 2018 n. 92, gli istituti professionali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, possono attivare solo percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime sussidiario, ex sussidiarietà complementare del D.P.R. 87/10, secondo modalità da definirsi con le rispettive regioni ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del predetto decreto, previo accreditamento presso la Regione.

A seguito dell'accordo fra Ufficio Scolastico Regionale E.R. e Regione Emilia-Romagna, l'Istituto, al momento, ha deciso di non accreditarsi, pertanto le classi prime del corrente a.s. 2019/2020 non effettueranno percorsi di IeFP.



I fondi a disposizione per le attività di supporto all'azione regionale, relativamente alle classi seconde e terze, non sono ancora stati comunicati:

In caso di finanziamento, le attività di docenza e aggiuntive non di insegnamento saranno retribuite secondo i parametri previsti da CCNL/97. Le attività di progettazione e coordinamento saranno retribuite in misura forfetaria utilizzando a parametro le ore aggiuntive non di insegnamento nella misura complessiva massima pari al 12% della cifra a disposizione, suddivisa fra i due anni, mentre le attività di organizzazione e gestione degli stage relativi al III° anno saranno retribuite in misura forfetaria nella misura complessiva massima pari al 6% della cifra a disposizione.

Al Coordinatore responsabile della gestione del progetto IeFP è riconosciuto un compenso forfetario massimo di ore 30 per la seconda e terza annualità, mentre per la parte amministrativa è riconosciuto un compenso forfetario massimo, per ogni annualità, di 15 ore per il DSGA e di ore 10 ciascuna per n. 2 figure di supporto all'attività amministrativa.

PON 2014/2020 Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento (ex P09)

L'istituto ha presentato la candidatura relativamente a diversi avvisi emessi dal MIUR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/2020, alcuni dei quali hanno già ottenuto il finanziamento, altri sono già stati valutati in attesa di autorizzazione e altri ancora sono in attesa di valutazione. Nello specifico:

1. Progetto 10.8.1.B1-FESRPN-EM-2018-11 Laboratorio linguistico e scientifico (A.03.4) **Concluso**
2. Progetto 10.8.1.B2-FESRPN-EM-2018-43 Laboratori professionalizzanti (A.03.3) **Concluso**

I suddetti progetti sono stati finanziati nell'ambito dell'Asse II (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per le Infrastrutture per l'istruzione. I compensi per le attività di gestione rientravano fra le spese generali definite all'art. 9, comma 1 dell'avviso prot. n. 37944 del 12/12/2017, e sono state definite sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo del CCNL Scuola del 29/11/2007.

3. Progetto 10.1.1A-FSEPN-EM-2017-61 "Includi-AMO" (P02.12) **Concluso**
4. Progetto 10.6.6A-FSEPN-EM-2017-21 "A caccia di alleanze formative" (A04.2) **Concluso**
5. Progetto 10.2.2A-FSEPN-EM-2017-213 "L'officina delle competenze" (P02.13) **Concluso**
6. Progetto 10.1.6A-FSEPN-EM-2018-11 "Penso, rifletto, mi oriento. E se ci ripenso" (A06.2) **Concluso**
7. Progetto 10.2.5A-FSEPN-EM-2018-73 "Cento a portata di tasca ... con un click!" (P02.14) **Concluso**
8. Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-81 "Pensiero comp.le e cittad.za digitale" (P01.2) **€ 15.246,00**
9. Candidatura n. 996219 su avviso FSE – Progetti di inclusione sociale e integrazione **In valutazione**
10. Candidatura n. 1014146 su avviso FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 2° ed. **In valutazione**


I suddetti progetti sono finanziati nell'ambito dell'Asse I (Fondo Sociale Europeo) per l'istruzione.

I vari progetti afferenti ai finanziamenti FSE sono rendicontati a costi standard, per cui la cifra del finanziamento riservata alle spese di gestione, calcolata sulla base del parametro di € 3,47 per ogni corsista (base 20 corsisti) per ogni ora per ciascun modulo del progetto (30 ore), sarà ricalcolata al termine delle attività sulla base delle ore effettivamente svolte da ciascun corsista.

Le spese di gestione comprendono, per i singoli progetti, i compensi al Dirigente Scolastico per l'attività di Direzione e coordinamento, al Direttore dei Servizi generali e Amministrativi per l'attività di Direzione e coordinamento amministrativo e al personale docente e ATA eventualmente coinvolto nella realizzazione del progetto. Il personale docente e ATA sarà individuato mediante scorrimento di apposite graduatorie costituite mediante valutazione delle candidature presentate a seguito di emanazione di singoli bandi interni di reclutamento e i compensi orari saranno quelli indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria.

Art. 34 - Attività incentivate per l'a.s. 2019-2020 e relativi compensi

1. In coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022, proposto dal Collegio dei Docenti nella seduta n. 34 del 12/12/2018 con delibera n. 127 e deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 181 nella seduta n. 28 del 13/12/2017, sono state individuate, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 2006-2009, le seguenti attività rispondenti alle diverse esigenze didattiche ed organizzative:



ATTIVITA' DA INCENTIVARE	Numero docenti	Compenso ore forfetario complessivo
COLLABORATORE VICARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	1	180
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	1	180
RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO DI INDIRIZZO	6	180
RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO	2	50
RESPONSABILE RAPPORTI CON LE FAMIGLIE	1	60
RESPONSABILE CORSI SERALI	1	60
RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	1	40
RESPONSABILE ATTIVITA' RECUPERO E SOSTEGNO	1	30
RESPONSABILI GESTIONE ORARIO SCOLASTICO	3	100
RESPONSABILE PROGETTI AMBIENTE E SALUTE	1	20
RESPONSABILE BULLISMO E CYBERBULLISMO	1	20
RESPONSABILE PROGETTO PUNTO DI VISTA	1	25
RESPONSABILI DSA	3	30
RESPONSABILE GESTIONE AREA MOTORIA	1	20
RESPONSABILE GITE E VISITE D'ISTRUZIONE	1	20
RESPONSABILE ADDETTO STAMPA	1	20
RESPONSABILE BIBLIOTECA	1	5
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE	7	35
ANIMATORE DIGITALE	1	15
TEAM DELL'INNOVAZIONE	3	15
SOSTEGNO ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI DOCENTI	1	20
COORDINATORE DI CLASSE	37	642
PIANI FORMATIVI INDIVIDUALI	1	215
COMMISSIONE GRUPPO INTEGRAZIONE/GLI	8	16
RESPONSABILE DI LABORATORIO	18	18
COMMISSIONE ELETTORALE	2	2

2. Oltre quanto previsto al comma 1, sono compensate con il F.I.S. le attività delle commissioni ed i progetti approvati dal CdD. Ad ogni **commissione** deliberata dal Collegio, di cui all'allegato, viene assegnata una quota forfetaria di risorse calcolata in base al numero dei componenti, nella misura massima di ore 10 per ogni componente, da suddividere tra il coordinatore e i docenti coinvolti nei progetti/attività delle Commissioni e/o del POF, in base all'impegno orario di ciascuno, debitamente documentato dal coordinatore, e in relazione ai risultati raggiunti. La quota viene assegnata ad ogni commissione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- numero e tipologia delle attività progettate;
- numero componenti commissione;
- numero altri docenti coinvolti nelle attività progettate;
- impegno richiesto e durata delle attività (continuativa o limitata nel tempo);
- rilevanza esterna delle attività progettate

Per ciascun **progetto**, che non rientra nella progettazione delle commissioni, viene corrisposto un compenso forfetario complessivo da suddividere tra il referente e i docenti coinvolti nel progetto, per la intensificazione delle prestazioni (progettazione e produzione di materiali didattici). La quota viene assegnata in maniera diversificata ad ogni progetto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- complessità, numero docenti e classi coinvolte;
- impegno richiesto e durata (continuativa o limitata nel tempo)
- ricaduta didattica all'interno dell'Istituto e rilevanza esterna

In caso di non completo utilizzo della quota le risorse residue saranno utilizzate secondo quanto previsto dal precedente art. 27 della presente contrattazione.

3. Il Dirigente Scolastico assegna le attività deliberate dal Collegio con lettera d'incarico in cui è indicato l'impegno orario massimo previsto quale parametro utilizzato per la retribuzione forfetaria dell'attività. Il compenso sarà non corrisposto, o corrisposto in misura proporzionalmente ridotta nel caso di non espletamento o espletamento parziale dell'incarico anche in ragione di periodi prolungati di assenza.

[Handwritten signatures and text]

5. Ai docenti coinvolti nella rilevazione degli apprendimenti del Servizio Nazionale di Valutazione (Invalsi) sarà corrisposto un compenso forfetario pari a 3 ore aggiuntive non di insegnamento per la correzione degli test per ogni classe elaborata.

Bonus premiale per l'a.s. 2019-2020 e relativi compensi

1. Il Fondo per la valorizzazione del personale docente, art. 1, comma 126 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ammonta, per l'a.s. 2019/2020, ad €. **13.566,83** corrispondenti alla quota di €. 15.558,73 comunicata con nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 e all'economia di €. 8,10 per l'a.s. 2018/2019;
2. Si stabilisce che, nel rispetto dei criteri di assegnazione determinati dal Comitato di Valutazione, il bonus venga assegnato dal Dirigente Scolastico, rispettando una previsione minima di €. 400,00 e massima di €. 1.000,00 pro-capite;
3. Si stabilisce, inoltre, di retribuire l'attività svolta dai docenti Tutor per il supporto ai docenti neo assunti attraverso l'accantonamento di €. 1.260,00 di cui al precedente art. 30, attribuendo a ciascuno un compenso L.D. di €. 210,00 pari n. 12 ore aggiuntive non di insegnamento.

CAPO II

PERSONALE A.T.A.

Art. 35 – Diritti ed obblighi direttamente dipendenti dal rapporto di lavoro

a) Criteri generali per la prestazione di attività oltre l'orario d'obbligo - recuperi compensativi

1. Le ore eccedenti l'orario obbligatorio saranno prestate da tutto il personale in servizio con il criterio prioritario della rotazione e, a richiesta, con eventuale esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi. Questi ultimi potranno, comunque, comunicare, di volta in volta, la loro disponibilità ad effettuare prestazioni oltre l'orario d'obbligo.
2. La richiesta da parte dell'amministrazione di effettuazione di ore eccedenti potrà comportare la necessità di assegnazione del personale a reparti diversi da quello cui lo stesso è ordinariamente adibito.
3. Gli interessati segnaleranno la propria preferenza per la retribuzione di dette ore con compenso a carico del fondo di istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed entro il tetto massimo di ore effettuabili previsto per ciascun profilo professionale, oppure mediante recupero con riposi compensativi. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, da effettuarsi principalmente nei periodi di sospensione dell'attività didattica, dovrà essere preventivamente concordato con il DSGA che valuterà di volta in volta le esigenze dell'istituzione scolastica.
4. Lo svolgimento di ore aggiuntive oltre l'orario di lavoro avverrà, di norma, esclusivamente o per esigenze particolari del servizio scolastico o per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. L'effettuazione di tali attività aggiuntive deve sempre essere disposta dal Dirigente Scolastico o, su apposita delega, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne visterà l'autorizzazione. La designazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 - competenza e professionalità specifica accertata rispetto all'attività da svolgere;
 - esperienza per aver svolto positivamente i compiti negli anni precedenti;
 - disponibilità individuale manifestata;
 - rotazione tra il personale interessato al fine di evitare l'accumulo degli incarichi;

b) Criteri per l'assegnazione all'orario intermedio e ai turni pomeridiani

1. L'ingresso posticipato (orario intermedio) e l'utilizzo di turni pomeridiani per il personale collaboratore scolastico si rendono necessari al fine di garantire, come da piano delle attività del personale ATA, la copertura dell'orario delle lezioni e l'orario di apertura all'utenza, secondo un calendario concordato con il personale;
2. In considerazione dell'orario di apertura pomeridiano degli uffici di segreteria nella giornata di lunedì un'unità di personale assistente amministrativo si ruoterà settimanalmente in un turno pomeridiano, secondo un calendario stilato sulla base delle preferenze espresse dal personale amministrativo stesso.



c) Criteri per la sostituzione dei colleghi assenti

- La sostituzione del personale collaboratore scolastico assente avverrà secondo modalità prestabilite a seconda che si tratti di personale in servizio con orario antimeridiano, orario intermedio o orario pomeridiano o, in caso di più assenze, di una combinazione delle diverse tipologie. La sostituzione che prevederà, di norma, la variazione dell'orario di servizio e la conseguente assegnazione di un'ora di lavoro oltre l'orario d'obbligo, avverrà utilizzando un prospetto bisettimanale di disponibilità giornaliera ad effettuare ore di straordinario, concordato con il personale

La sostituzione per le assenze riconducibili a ferie e/o recuperi di ore eccedenti prestate in precedenza non farà maturare alcun compenso aggiuntivo a carico del fondo di istituto.

d) Criteri per la fruizione di permessi brevi

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del DSGA, purché sia garantito, fatte salve le esigenze di servizio, il numero minimo di personale in servizio durante il turno antimeridiano che, nei periodi di svolgimento dell'attività didattica, è concordato nel modo seguente:
 - n. 7 collaboratori scolastici (n. 2 settore grafico, n. 2 edificio principale, n. 3 settore industriale (n. 2 al I° piano e n. 1 al P.T.) + n. 1 per gli impianti sportivi se utilizzati;
 - n. 3 assistenti amministrativi;
 - n. 5 assistenti tecnici (n. 1 per ogni settore più 1 con competenze informatiche), nel rispetto della copertura dei rispettivi laboratori secondo modalità di utilizzo definite dall'orario delle attività didattiche.
2. L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicata per iscritto e debitamente motivata.
3. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro l'ultimo giorno del mese successivo, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità secondo modalità da concordare con il DSGA. I permessi retribuiti dovranno essere utilizzati secondo le modalità di cui all'art. 16 del CCNL 29/11/2007.

e) Criteri per la fruizione di permessi per motivi familiari o personali

Salvo i casi imprevisi, i giorni di permesso per motivi personali o familiari di norma devono essere richiesti almeno 3 giorni prima.

f) Cambio turno di servizio

Per esigenze personali motivate, previo accordo sottoscritto tra i due interessati, su autorizzazione del Direttore SGA, sarà possibile effettuare cambiamenti nei turni di lavoro (non più di uno al giorno).


g) Criteri per la fruizione di ferie e festività soppresse

Al fine di contemperare le esigenze del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e delle festività soppresse, si procederà nel modo seguente:

- le richieste di ferie e festività sono autorizzate dal Dirigente scolastico, acquisito il parere del DSGA;
- la richiesta di fruizione di brevi periodi di ferie (1 o più giorni) deve essere presentata, tassativamente, almeno 3 giorni prima il periodo richiesto. La concessione sarà disposta compatibilmente con le esigenze di servizio;
- il dirigente scolastico, entro 2 giorni dalla richiesta, comunica per iscritto i motivi di eventuale diniego

Qualora, in discordanza con il contingente minimo stabilito, più unità di personale appartenente allo stesso profilo professionale chieda di poter usufruire di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati, per l'individuazione del destinatario del beneficio, vale la data e l'ora apposta sull'istanza dall'assistente amministrativo ricevente.

Fermo restando che i giorni di ferie non fruiti per decisione dell'amministrazione potranno essere recuperati l'anno scolastico successivo, nei limiti previsti dal CCNL, il personale può richiedere di utilizzare massimo sei giorni di ferie, su richiesta motivata, nella misura di uno contemporaneamente per categoria, fatto salvo le esigenze di servizio, dal termine delle lezioni al 30 giugno e dal 1 al 14 settembre.



Chiusure prefestive

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto della programmazione degli Organi Collegiali, è possibile, su richiesta di almeno il 75% del personale, la chiusura prefestiva della scuola. Tale chiusura è deliberata dal Consiglio d'Istituto, su parere del dirigente scolastico e del DSGA.
2. Il servizio non prestato sarà recuperato mediante prelievo dalle ore eccedenti effettuate oltre l'orario d'obbligo durante l'anno scolastico e/o, in assenza di tali ore, dalle ferie spettanti, su richiesta del personale interessato.

i) Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore

1. Visto l'orario di apertura della scuola ed il piano delle attività del personale ATA, sussistono, ai sensi dell'art. 55 del CCNL 29/11/07, le condizioni oggettive e soggettive per applicare, in funzione delle esigenze di servizio, la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali per il solo personale collaboratore scolastico che effettua turnazione d'orario;
2. Quanto previsto al comma precedente si applica secondo i seguenti criteri:
 - Durante i periodi di attività didattica il personale effettuerà 36 ore settimanali di lavoro e l'ora settimanale eccedente servirà a compensare le chiusure prefestive;
 - L'orario ridotto non si applica nei periodi di sospensione delle lezioni;
 - Non è consentito il pagamento dell'ora eccedente.

Art. 36 - Criteri di ripartizione del fondo di Istituto e criteri di individuazione del personale da utilizzare nelle attività

In funzione del Piano delle attività del personale ATA e in funzione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 e delle finalità in esso previste, il fondo d'istituto quota ATA, sottratta la quota variabile dell'indennità di direzione (art. 89 e 88, comma 2, lett. i) e j)) del CCNL 2006-2009, la quota dell'indennità del sostituto del DSGA e la quota di €. 1.700,00 accantonata per gli IDEI, è ripartito, al lordo dipendente, fra le diverse tipologie di attività, secondo i seguenti criteri numerici percentuali, come da prospetto allegato:

• Prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo (straordinario)	41,25%	€.	3.342,50
• Intensificazione di prestazioni lavorative	58,45%	€.	4.736,50

con una economia a residuo di €. 24,32 per allo 0,30%.

L'assegnazione del personale ai servizi amministrativi, tecnici e ausiliari è effettuata sulla base di parametri oggettivi, in risposta alle esigenze delle attività educativo-didattiche e alle necessità organizzative di funzionamento dell'istituzione scolastica, tenendo conto dei seguenti criteri in via prioritaria:


- competenza e professionalità specifica accertata rispetto all'attività da svolgere;
- esperienza per aver svolto positivamente i compiti negli anni precedenti;
- disponibilità individuale manifestata;
- rotazione tra il personale interessato al fine di evitare l'accumulo degli incarichi;
- anzianità di servizio

Per il corrente a.s. 2019/2020 il personale è assegnato ai reparti analiticamente elencati nel piano di lavoro del personale ATA.

Art. 37 – Criteri per l'assegnazione degli incarichi specifici e relativo compenso

I compiti del personale ATA, come previsto dall'art. 47 del CCNL 29/11/2007, sono costituiti:

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio e disagio, necessari per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel piano dell'offerta formativa. Trattasi di incarichi che, ampliando e sviluppando le competenze proprie del profilo di appartenenza, subordinano il loro svolgimento alle esigenze dell'Istituzione scolastica e richiedono formazione specifica, competenze certificate e/o accertate in relazione ai compiti quali il possesso di specifici attestati e/o di esperienze documentabili nei medesimi compiti per averli svolti in precedenza.



Si possono individuare, per il corrente anno scolastico 2019/2019, i seguenti incarichi specifici per i quali le risorse a disposizione ammontano ad un importo di € 4.000,00 lordo dipendente, valore determinato sulla base della tabella di ripartizione delle risorse del M.O.F. comunicate dal MIUR-Direzione Generale per la politica finanziaria di cui all'art. 25, corrispondenti ad € 3.518,46 e della quota di € 481,54 relativa allo storno complessivo di € 3.221,80 dall'economia relativa al finanziamento dell'art. 9 del CCNL 2017, di cui all'art. 30.

Assistenti amministrativi:

È destinata agli incarichi specifici di detto profilo una cifra forfetaria di € 600,00 da ripartirsi secondo il carico di lavoro e di responsabilità delle aree di seguito individuate, utilizzando i seguenti criteri:

Area	Criteri
Attività relativa alla gestione del patrimonio € 600,00 N. 1 unità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esperienza maturata nel settore. ▪ Competenze in relazione ai compiti. ▪ Formazione specifica e aggiornamento costante. ▪ Buona conoscenza dei pacchetti applicativi informatici.

Assistenti Tecnici:


È destinata agli incarichi specifici di detto profilo una cifra forfetaria di € 1.600,00 da ripartirsi secondo il carico di lavoro e di responsabilità delle aree di seguito individuate, utilizzando i seguenti criteri:

Area	Criteri
Gestione rete informatica interna € 800,00 N. 1 unità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione specifica ▪ Esperienza maturata nel settore ▪ Buona capacità organizzativa ▪ Buona conoscenza di tutti i pacchetti applicativi. ▪ Titoli culturali.
Gestione sito Web d'istituto € 800,00 N. 1 unità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione specifica ▪ Esperienza maturata nel settore ▪ Buona capacità organizzativa ▪ Buona conoscenza di tutti i pacchetti applicativi; ▪ Titoli culturali.

Collaboratori scolastici:

È destinata agli incarichi specifici di detto profilo una cifra forfetaria di € 1.800,00 da ripartirsi secondo il carico di lavoro e di responsabilità delle aree di seguito individuate, utilizzando i seguenti criteri:

Area	Criteri
Attività di primo soccorso e accoglienza all'utenza € 600,00 N. 1 unità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione specifica ▪ Esperienza maturata nel settore. ▪ Buone capacità relazionali e di mediazione. ▪ Spirito di iniziativa.
Supporto all'attività amministrativa € 600,00 N. 1 unità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disponibilità alla collaborazione ▪ Esperienza maturata nel settore. ▪ Buone capacità relazionali.
Supporto all'attività amministrativa € 450,00 N. 1 unità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione specifica ▪ Esperienza maturata nel settore. ▪ Buone capacità relazionali e di mediazione. ▪ Spirito di iniziativa.
Supporto all'attività amministrativa € 150,00 N. 1 unità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione specifica ▪ Esperienza maturata nel settore. ▪ Buone capacità relazionali e di mediazione. ▪ Spirito di iniziativa.



Art. 38 – Criteri di ripartizione compensi a carico del F.I.S.

1. Quota variabile indennità di direzione:

D.S.G.A. - In base alla sequenza contrattuale del 25/07/2008 che ha riscritto l'art. 89 del CCNL 29/11/07, al personale DSGA è corrisposta, a carico del Fondo d'istituto, la quota variabile dell'indennità di direzione nella misura prevista dalla tabella 9, pari ad €. 4.530,00 lordo dipendente.

2. Compensi per attività deliberate dal CdI o nell'ambito del POF

Ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera k) sono retribuite con compenso forfetario, con parametro orario, le seguenti attività: nessuna

3. Prestazioni aggiuntive

Ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera e), al personale ATA possono essere retribuite le seguenti prestazioni aggiuntive:

a) Lavoro prestato oltre l'orario d'obbligo:

Il personale ha la possibilità di scegliere fra il pagamento delle ore effettivamente prestate, su autorizzazione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo secondo i parametri e i tetti massimi e minimi di seguito fissati o richiederne la compensazione

Importo lordo dipendente a carico del F.I.S. (245h x costo medio €. 13,64)		€. 3.342,50
Assistenti amministrativi:	tetto massimo retribuibile per categoria	h. 120
	tetto massimo retribuibile ad unità	h. 30
Assistenti tecnici:	tetto massimo retribuibile per categoria	h. 20
	tetto massimo retribuibile ad unità	h. 5
Collaboratori scolastici:	tetto massimo retribuibile per categoria	h. 105
	tetto massimo retribuibile ad unità	h. 14


La parte eventualmente eccedente i tetti massimi sopra stabiliti va prioritariamente compensata con le chiusure estive. Limitatamente al personale con incarico a tempo indeterminato, si fissa, nel limite di n° 30 (trenta) ore, il tetto massimo di ore residue al 31/08/19 da consumarsi entro il 31/12/19. Qualora dopo aver provveduto al pagamento delle ore straordinarie effettuate nei diversi profili, rimanesse disponibilità di fondi è consentito riutilizzarli, anche in deroga al tetto massimo retribuibile, nelle altre categorie.

È previsto, ad incentivazione del maggior carico lavorativo derivante dalla realizzazione delle attività di recupero e sostegno, l'accantonamento, a carico del FIS personale Docente, della cifra di €. 2.432,58 lordo dipendente, pari al 7% del totale a disposizione per gli IDEI, di cui, ai sensi dell'art. 25, comma 4, la quota parte pari ad €. 1.750,00 sarà suddivisa in un compenso lordo dipendente forfetario di €. 125,00 per le unità di personale collaboratore scolastico coinvolte e di €.150,00 per le unità di personale assistente amministrativo della segreteria didattica.

È previsto, altresì, ad incentivazione del maggior carico lavorativo derivante dalla concessione in uso temporaneo dei locali dell'Istituto, l'accantonamento, dal canone di locazione, di apposito fondo determinato nella misura di €. 1,00 per ogni ora di utilizzo di aule didattiche e €. 3,00 per ogni ora di utilizzo dei laboratori, (esclusi M.U., saldatura e O.E. per i quali, visto il carico maggiore, l'accantonamento è pari ad €. 4,00) da ripartirsi fra i collaboratori scolastici coinvolti nelle pulizie aggiuntive.

Agli assistenti tecnici, a compensazione del maggior carico di lavoro in orario di servizio, derivante dall'eventuale utilizzo dei laboratori da parte del C.F.P. AECA e altri enti o associazioni esterne, saranno forfetariamente corrisposte n. 1 giornata a recupero delle chiusure prefestive effettuate fino al termine dell'attività didattica.

Sempre a compensazione del maggior carico di lavoro per la gestione organizzativa legata alla concessione in uso temporaneo dei locali dell'Istituto è corrisposto al DSGA un compenso forfetario pari al 2% del totale delle risorse introitate dall'Istituto per il noleggio delle aule e laboratori.

 Several handwritten signatures in black ink, including one that appears to read 'Serafini'.

b) Intensificazione delle prestazioni:

A tutto il personale ATA impegnato nelle sotto elencate attività intensificative delle prestazioni, differenziate per profilo di appartenenza, sono corrisposti compensi forfetari rapportati alla effettiva presenza in servizio durante il periodo dell'attività didattica o di svolgimento dell'incarico, verificata dal controllo automatico dei cartellini marcatempo, e precisamente sono ridotti, per qualunque tipo di assenza, del 10% per assenze da 30 a 45 giorni, del 30% fino a 60 giorni. Oltre tali assenze nulla sarà corrisposto a titolo di fondo di istituto.

Lo svolgimento di attività già remunerate con il compenso di cui all'incarico specifico, non dà diritto al compenso a carico del fondo previsto per le medesime attività.

Per assenze continuative di almeno 30 giorni l'intensificazione, se effettivamente svolta, è corrisposta al sostituto per il periodo prestato.

A) Assistenti amministrativi

Attività incentivata		Compenso forfetario (h)
a	Intensificazione di prestazioni lavorative per attività di supporto a progetti ed iniziative legati alla realizzazione del POF	6
b	Intensificazione di prestazioni lavorative connesse alla sostituzione dei colleghi assenti	3
c	Partecipazione in commissioni e attività di supporto agli OO.CC.	12

Il compenso forfetario previsto per ciascuna attività è espresso in termini di parametro ora per lavoro prestato oltre l'orario d'obbligo secondo le tabelle relative al profilo di appartenenza.

B) Assistenti tecnici


Attività incentivata		Compenso forfetario (h)
a	Intensificazione di prestazioni lavorative per attività di supporto a progetti ed iniziative legati alla realizzazione del POF	6
b	Intensificazione di prestazioni lavorative connesse alla sostituzione dei colleghi assenti	3
c	Attività di supporto alle funzioni amministrative (assistenza informatica, attività di collaborazione in occasione di scadenze impreviste)	6

Il compenso forfetario previsto per ciascuna attività è espresso in termini di parametro ora per lavoro prestato oltre l'orario d'obbligo secondo le tabelle relative al profilo di appartenenza.

C) Collaboratori scolastici:

Attività incentivata		Compenso forfetario (h)
a	Intensificazione di prestazioni lavorative per attività di supporto a progetti ed iniziative legati alla realizzazione del POF	6
b	Intensificazione di prestazioni lavorative connesse alla sostituzione dei colleghi assenti	18
c	Disponibilità sostituzione collaboratori Palazzetto e serale	6
d	Disponibilità servizio esterno	10
e	Responsabilità nell'accertamento delle trasgressioni al rispetto della legge antifumo	4

Il compenso forfetario previsto per ciascuna attività è espresso in termini di parametro ora per lavoro prestato oltre l'orario d'obbligo secondo le tabelle relative al profilo di appartenenza.

 Several handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to read 'Sordani M'.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 39 – Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Ai sensi dell'art.6 comma 6 del CCNL l'ipotesi di contratto sarà inviata ai revisori dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi e, trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto integrativo di Istituto produce effetti in via definitiva.

Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Le parti sottoscrivono il presente contratto integrativo con riferimento al budget complessivo determinato sulla base della comunicazione del MIUR con nota prot. n. 21975 del 30/09/2019, in attuazione dell'intesa MIUR-OOSS del 18/09/2019.

Nel caso di subentro di ulteriori disponibilità finanziaria e/o eventuali variazioni rispetto a quelli conosciuti e accertati al momento della stipula dell'accordo, questi verranno contrattate con appositi incontri e costituiranno integrazione al contratto integrativo siglato.

Nel caso in cui l'accertamento dell'eventuale incapienza del FIS intervenisse quando le attività previste fossero già state svolte, il dirigente convocherà la parte sindacale per rinegoziare il fondo d'istituto.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive 'D'. The middle signature is a more complex, cursive scribble. The third signature on the right is written in a more legible, cursive style and appears to read 'Prof. Serrano M'.

